

# Messaggio

numero

**7089**

data

29 aprile 2015

Dipartimento

**FINANZE E ECONOMIA**

Concerne

## **Progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 Trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione alcune proposte di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) che si rendono necessarie in relazione alla nuova Legge federale sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2016<sup>1</sup>. Tale legge prevede una serie di modifiche legislative che toccano direttamente la Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14 dicembre 1990 (LAID), nonché la Legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD).

In virtù dell'effetto vincolante per i Cantoni e i Comuni, si impone il conseguente adeguamento delle disposizioni corrispondenti della LT alla LAID.

La formulazione delle modifiche legislative nella LT segue, nel limite del possibile, quella dei corrispondenti articoli della LIFD.

Con il presente messaggio si considera come evasa anche l'iniziativa parlamentare elaborata del 21 marzo 2011 del Gruppo Parlamentare PPD intitolata "*Verso una deduzione più ampia delle spese di formazione e perfezionamento: favorire l'acquisizione di competenze per salariati e dipendenti*".

### **I. SITUAZIONE INIZIALE**

Nell'ultimo ventennio sono stati presentati a livello federale una decina di atti parlamentari (iniziative parlamentari, mozioni e postulati) riguardanti il trattamento fiscale delle spese di formazione e di perfezionamento. Le differenze cantonali nell'interpretazione dei diversi concetti di spese di perfezionamento e di formazione, nonché la non deducibilità di determinate spese di formazione hanno contribuito ad accentuare il malcontento derivante da un quadro giuridico considerato da molti come insoddisfacente.

---

<sup>1</sup>BU 2014 1108.

Nel 2008 la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) si è pertanto occupata della deducibilità fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, licenziando una mozione di commissione in data 1° settembre 2008. Tale mozione è stata accolta da entrambe le Camere federali.

La mozione chiedeva che il Consiglio federale fosse incaricato di sottoporre al Parlamento un progetto di legge che modificasse la LAID e la LIFD, affinché le predette spese fossero trattate fiscalmente secondo il principio costituzionale della capacità economica. La mozione chiedeva in particolare che le spese di formazione e di perfezionamento sopportate dal contribuente fossero deducibili qualora la formazione riguardasse l'attività professionale, nonché la fissazione dell'importo massimo deducibile e la determinazione dei casi in cui la deduzione non doveva essere ammessa.<sup>2</sup>

Tale richiesta si è tradotta ora nella legge federale menzionata, la cui entrata in vigore è stata fissata al 1° gennaio 2016.

## II. DIRITTO VIGENTE

### 2.1 Livello federale

#### 2.1.1 Persone fisiche

A livello federale, sono attualmente deducibili dai proventi imponibili le **spese che, in qualità di spese di conseguimento del reddito, sono sostenute ai fini del reddito e presentano un nesso causale diretto con tale fine**. Agli articoli 9 cpv.1 LAID e 26 cpv. 1 LIFD è specificato espressamente che le spese inerenti il perfezionamento e la riqualificazione connessi con l'attività professionale sono deducibili quali spese professionali. L'art. 34 LIFD precisa inoltre che gli altri costi e spese non possono essere dedotti, in particolare le spese di formazione professionale.<sup>3</sup>

Secondo la prassi tuttora in vigore, il **perfezionamento** comprende tutte le attività direttamente connesse con la professione attuale e a cui il contribuente non può rinunciare. Vi è un nesso diretto in particolare quando il perfezionamento serve a rimanere aggiornati nella propria professione attuale, a soddisfare le esigenze in continuo aumento mediante l'acquisizione di ulteriori conoscenze o il rinnovo di quelle acquisite, nonché a rimanere concorrenziali e a conservare la posizione professionale alla base della creazione del reddito imponibile da attività lucrativa del contribuente nel periodo di calcolo. Tali spese possono senz'altro sfociare in una posizione professionale più elevata, purché la nuova funzione non si differenzi palesemente dall'attività precedente.

Sono spese di **riqualificazione** professionale quelle che il contribuente deve sostenere per riorientarsi completamente sotto il profilo professionale e per poter concludere una nuova formazione. Attualmente sono deducibili solo le spese per i corsi di riqualificazione imposti al contribuente da circostanze esterne come la chiusura dell'impresa, la mancanza di prospettive professionali future, la malattia oppure l'infortunio. Anche le spese di **reinserimento** professionale, vale a dire quelle spese che il contribuente deve sostenere per poter riprendere a esercitare la sua precedente professione dopo un lungo periodo di inattività professionale sono, in linea di principio, deducibili. Tali spese sono ammesse in

---

<sup>2</sup>Messaggio concernente la legge federale sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali del 4 marzo 2011, pag. 2369 (Messaggio LF spese di formazione).

<sup>3</sup>RS 642.11 e RS 642.14.

deduzione quando sono state sostenute durante l'anno in cui ha avuto contemporaneamente inizio la ripresa dell'attività lucrativa.

**Non** sono, per contro, deducibili le **altre spese di formazione**, in quanto considerate come facenti parte delle spese di mantenimento senza nesso causale diretto con il conseguimento del reddito (cfr. artt. 9 cpv. 2 e 4 LAID e 34 lett. b LIFD). Con spese di formazione si intendono, da un lato, i costi per la prima formazione e, dall'altro, i costi necessari ad una riqualificazione professionale volontaria e all'avanzamento professionale (carriera) in professioni che non sono in relazione con la professione attuale.<sup>4</sup>

### *2.1.2 Persone giuridiche*

In ambito di imposizione delle persone giuridiche, l'attuale LAID non prevede né articoli specifici relativi alle spese di perfezionamento e riqualificazione professionali del personale, né articoli correlati al trattamento delle spese di formazione professionale. La sistematica della LAID, nonché della LIFD, non esclude però espressamente un trattamento di tali spese come oneri consentiti dall'uso commerciale, limitandosi a elencare una lista **non** esaustiva di tali oneri (artt. 24 e 25 LAID e 59 LIFD). Gli oneri consentiti dall'uso commerciale non necessitano, del resto, per essere ammessi<sup>5</sup>, di una base legale espressa.

### *2.1.3 Ordinanza sulle spese professionali*

L'Ordinanza del Dipartimento federale delle finanze del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'IFD precisa quali sono gli oneri fiscalmente deducibili a titolo di spese professionali per il perfezionamento e la riqualificazione (art. 8), mentre non è ammessa, come già citato, la deduzione delle spese di formazione vere e proprie (art. 34 lett. b LIFD).

## **2.2 Livello cantonale**

A livello cantonale, la LT riprende i concetti e la sistematica ancorati nella LAID e nella LIFD per quanto attiene alle persone fisiche, prevedendo la deducibilità dai proventi imponibili delle spese necessarie per il conseguimento di tali proventi e le deduzioni generali. **I costi di perfezionamento in rapporto con la professione e quelli di riqualificazione sono considerati come spese necessarie ai sensi dell'art. 9 LAID.**

Tale sistematica si evince dall'analisi complessiva dei seguenti articoli.

### *2.2.1 Persone fisiche*

L'art. 24 LT enuncia la **norma generale** relativa alla deducibilità delle spese di acquisizione del reddito.

L'attuale art. 25 LT relativo **all'attività lucrativa dipendente** specifica espressamente quali sono le spese professionali deducibili, includendo nella lista le spese inerenti il **perfezionamento e la riqualificazione** connessi con l'esercizio dell'attività professionale.

---

<sup>4</sup>Messaggio LF spese di formazione, pag. 2372.

<sup>5</sup>Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 3. édition, n. 11, pag. 190.

L'art. 26 LT relativo **all'attività lucrativa indipendente** si limita ad enunciare il principio secondo cui sono deducibili le **spese aziendali e professionali giustificate**, senza enunciare espressamente nella sua lista **non** esaustiva il trattamento delle spese inerenti il perfezionamento e la riqualificazione professionali.

L'art. 33 LT relativo ai costi e spese non deducibili, prevede espressamente che le spese considerate come spese di **formazione professionale** non possono essere dedotte dal reddito imponibile, indipendentemente dal fatto che il reddito sia conseguito tramite attività dipendente o indipendente.

### 2.2.2 Persone giuridiche

Per quanto attiene alle persone giuridiche, non si trova nella LT alcun espresso riferimento alla deduzione o meno delle spese di formazione, perfezionamento e riqualificazione del personale come oneri giustificati dall'uso commerciale. L'art. 68 LT, dal canto suo, non include una lista esaustiva di tali oneri. Di conseguenza, le considerazioni fatte per le persone giuridiche a livello federale nel capitolo 2.1.2, possono valere anche a livello cantonale. L'attuale prassi cantonale adottata in ambito di persone giuridiche considera sostanzialmente il principio degli oneri consentiti dall'uso commerciale per ammettere delle deduzioni, senza necessariamente differenziare in maniera sistematica e restrittiva tra le spese di formazione e quelle di perfezionamento professionali.

## III. NUOVA LEGGE FEDERALE SUL TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALI

### 3.1 Revisione della LAID

Con la riforma della LAID, sono stati ancorati nella legislazione i seguenti principi:

- 1) Introduzione di una nuova **deduzione generale** per le persone fisiche sia per le **spese di formazione** che per quelle di **perfezionamento** (nuovi artt. 7 cpv.1 e 9 cpv. 1 e 2 lett. o LAID). La distinzione attuale fra il concetto di formazione (*riqualificazione volontaria, avanzamento professionale che non ha un nesso causale con la professione sinora esercitata*) e quello di perfezionamento (*perfezionamento connesso con la professione attuale, riqualificazione determinata da circostanze esterne, reinserimento professionale*) viene a cadere. Le spese di formazione e di perfezionamento sopportate dal contribuente saranno dal 2016 deducibili purché la formazione riguardi l'attività professionale. **Le spese sostenute per ragioni professionali sono quelle che permettono a un lavoratore di mantenere il suo posto di lavoro, di avanzare professionalmente (carriera) o che sfociano in una qualifica che permetta di esercitare una nuova attività lucrativa dipendente o indipendente o di riprenderne una (riqualificazione o reinserimento).**
- 2) L'importo della deduzione generale per le persone fisiche è **limitato** sino a concorrenza di **un importo determinato dal diritto cantonale** (art. 9 cpv. 2 LAID).
- 3) La deduzione generale per le persone fisiche è **condizionata** all'adempimento dei seguenti requisiti:
  - a. Il contribuente deve avere già conseguito un diploma di livello secondario II, secondo i parametri stabiliti dal sistema educativo svizzero di cui si dirà in seguito.

- b. Il contribuente ha compiuto i 20 anni e non si tratta di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.
- 4) Introduzione di uno specifico articolo che enuncia la deducibilità a titolo di spese consentite dall'uso commerciale o professionale delle spese di formazione e perfezionamento professionali **del personale**, comprese le spese di riqualificazione, in caso di attività lucrativa indipendente (art. 10 cpv.1 lett f. LAID). **Non è previsto alcun limite a tale deducibilità connessa agli oneri sopportati per la formazione e perfezionamento dei propri dipendenti.**
- 5) Introduzione di uno specifico articolo riguardante la determinazione dell'utile imponibile delle persone giuridiche che enuncia la deducibilità a titolo di oneri consentiti dall'uso commerciale delle spese di formazione e di perfezionamento professionali **del personale**, comprese le spese di riqualificazione (art. 25 cpv.1 lett. e LAID). **Anche in questo caso non è previsto alcun limite deducibile.**

### 3.2 Revisione della LIFD

La LIFD è stata conseguentemente adattata secondo la tabella seguente:

Vecchio	Nuovo	Commenti
<p><i>Art. 17 cpv. 1</i> Sono imponibili tutti i proventi di un'attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi per anzianità di servizio, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro.</p>	<p><i>Art. 17 cpv. 1</i> Sono imponibili tutti i proventi di un'attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi per anzianità di servizio, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro.</p> <p><b>Cpv. 1bis</b> <b>Quale che sia il loro ammontare, le spese di formazione e perfezionamento professionali sostenute dal datore di lavoro, comprese le spese di riqualificazione, non costituiscono vantaggi valutabili in denaro ai sensi del capoverso 1.</b></p>	<p>Il nuovo capoverso 1bis sancisce il principio secondo cui le spese di perfezionamento e riqualificazione, sostenute dal datore di lavoro, non sono considerate come proventi imponibili di attività dipendente per il collaboratore che ha beneficiato di tali spese.</p> <p><b>Nota:</b> <i>Nel certificato di salario devono essere indicate tutte le indennità che il datore di lavoro ha rimborsato in denaro al dipendente per i corsi di formazione e perfezionamento. I contributi per la formazione e il perfezionamento che il datore di lavoro versa a terzi sono pure da indicare, se destinati a un determinato dipendente e se in un anno ammontano o superano i 12'000 CHF. Questi non hanno nessun influsso sull'ammontare delle imposte del contribuente, bensì sono indicati esclusivamente ai fini di controllo. Poiché nella dichiarazione d'imposte il dipendente può far valere solo la deduzione delle spese di perfezionamento da lui sostenute, grazie alle indicazioni sul certificato di salario si garantisce che egli deduca unicamente quanto da lui effettivamente speso e non rimborsato.</i></p>

Vecchio	Nuovo	Commenti
<p><i>Art. 26 cpv. 1 lett. c) e d)</i> Le spese professionali deducibili sono:</p> <p>c. le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;</p> <p>d. le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.</p>	<p><i>Art. 26 cpv.1 lett. c) e d)</i> Le spese professionali deducibili sono:</p> <p>c. le altre spese necessarie per l'esercizio della professione; <b>è fatto salvo l'articolo 33 capoverso 1 lettera j.</b></p> <p><b>d. abrogata</b></p>	<p>L'articolo 26 LIFD enuncia le spese professionali deducibili in quanto spese di conseguimento del reddito in caso di <b>attività lucrativa dipendente</b>.</p> <p>Con la nuova proposta, le altre spese necessarie per l'esercizio della professione di cui alla lettera c. devono essere precisate, affinché non contemplino le spese di formazione e perfezionamento connessi con l'esercizio dell'attività professionale (comprese le relative spese di riqualificazione), dato che queste ultime saranno ammesse come <b>deduzioni generali</b> nel quadro dell'art. 33 capoverso 1 lettera j. La lettera d. dell'articolo 26 LIFD è pertanto da stralciare per lo stesso motivo.</p>
<p><i>Art. 27 cpv. 1 e 2</i> <i>cpv. 1:</i> In caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate.</p> <p>Cpv. 2: Sono tali segnatamente:</p> <p>a. gli ammortamenti e accantonamenti secondo gli articoli 28 e 29;</p> <p>b. ....</p> <p>c. ....</p> <p>d. ....</p>	<p><i>Art. 27 cpv. 1 e 2</i> <i>cpv. 1:</i> In caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate.</p> <p>Cpv. 2: Sono tali segnatamente:</p> <p>a. gli ammortamenti e accantonamenti secondo gli articoli 28 e 29;</p> <p>b. ....</p> <p>c. ....</p> <p>d. ....</p> <p><b>e. le spese di formazione e perfezionamento professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione.</b></p>	<p>L'articolo 27 LIFD enuncia le spese aziendali e professionali giustificate, vale a dire in relazione con l'attività lucrativa svolta, in caso di <b>attività lucrativa indipendente</b>. La lista esistente non è esaustiva.</p> <p>Con la nuova proposta, le spese di formazione e perfezionamento professionali <b>del personale</b>, comprese le spese di riqualificazione, vengono espressamente contemplate nella predetta lista. <b>Tale articolo non prevede alcuna limitazione di importo.</b></p>
<p><i>Art. 33 cpv. 1</i> <i>(L'articolo propone un elenco esaustivo delle deduzioni generali su proventi applicabili nella determinazione del reddito da attività lucrativa dipendente e indipendente. Tale elenco non contempla le spese di formazione e di perfezionamento professionali).</i></p>	<p><i>Art. 33 cpv. 1 lett. j.</i> Sono dedotti da proventi:</p> <p><b>j. le spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino a concorrenza di una somma globale di 12'000 CHF, purché il contribuente:</b></p> <p><b>1. abbia conseguito un diploma del livello secondario II, oppure</b></p> <p><b>2. abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.</b></p>	<p>La nuova deduzione delle spese di formazione e perfezionamento è considerata come una <b>deduzione generale</b> ai sensi dell'articolo 33. Queste deduzioni non presentano, in generale, un nesso diretto con l'ottenimento del reddito. Esse sono giustificate dal fatto che, tali oneri, riducono la capacità economica oppure sono idonei a promuovere un determinato comportamento. Esse sono pertanto considerate come deduzioni sociopolitiche, inorganiche o generali. Con le deduzioni generali si considerano gli oneri effettivi del contribuente. <b>L'importo della deduzione è limitato ad un totale annuo pari a 12'000 CHF a persona.</b> Se i coniugi vivono in comunione domestica, tale importo spetta a ciascuno di loro, poiché ciascuno costituisce un soggetto fiscale.</p>


Vecchio	Nuovo	Commenti
<p><i>Articolo 34 lett. b.</i>            Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, in particolare:            b. le spese di formazione professionale;</p>	<p><i>Art. 34 lett. b</i>            Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, in particolare:            b. <i>(Abrogata)</i></p>	<p>L'articolo 34 enuncia gli altri costi e spese non deducibili. Con la nuova proposta, le spese di formazione professionale (successive al conseguimento di un diploma del livello secondario II) sono ormai deducibili e, di conseguenza, la lettera b. dell'articolo 34 è stata abrogata.</p>
<p><i>Articolo 59 cpv. 1</i>            L'articolo presenta una lista non esaustiva di oneri giustificati dall'uso commerciale in caso di <b>imposta sull'utile</b>. Tale lista non contempla le spese di formazione e perfezionamento professionali.</p>	<p><i>Articolo 59 cpv. 1 lett. e.</i>            Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche:  <b>e. le spese di formazione e perfezionamento professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione.</b></p>	<p>L'art. 59 LIFD enuncia una lista non esaustiva di oneri giustificati dall'uso commerciale. Il nuovo articolo 59 lettera e. include espressamente le spese di formazione e perfezionamento professionali come oneri giustificati dall'uso commerciale, determinanti ai fini del calcolo dell'utile netto imponibile. <b>Tale articolo non prevede alcuna limitazione di importo.</b></p>

## IV. IL SISTEMA EDUCATIVO SVIZZERO

### 4.1 Panoramica

Il sistema educativo svizzero si articola fundamentalmente nei seguenti livelli:

- Livello prescolare
- Livello primario o elementare
- Livello secondario I: segue il livello primario e ha una durata, di regola, di tre anni (in Ticino: scuola media della durata di quattro anni). Fornisce una formazione scolastica generale propedeutica rispetto alla formazione professionale di base o al passaggio ad altre scuole di cultura generale del livello secondario II.
- Livello secondario II: terminata la scuola dell'obbligo, si passa al livello secondario che si suddivide in scuole di maturità liceale, scuole specializzate (SS) e scuole di formazione professionali di base (tirocinio, arti e mestieri, ecc.).
- Livello terziario: prevede formazioni universitarie o professionali superiori.



Stato dicembre 2011. Fonte: [www.educa.ch](http://www.educa.ch)

## 4.2 Delimitazioni e deducibilità

### 4.2.1 In generale

La modifica di legge a livello federale prevede che le spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese quelle di riqualificazione, siano deducibili dopo il conseguimento del primo diploma del livello secondario II (es. maturità liceale o diploma di tirocinio) oppure, in assenza di un diploma di livello secondario II, dal compimento dei 20 anni. Per contro, le spese di formazione sostenute fino al conseguimento del primo diploma di livello secondario II non possono essere dedotte nemmeno dopo il compimento del 20° anno di età.

I diversi cicli di formazione del livello secondario II durano dai due ai quattro anni. A seconda del diploma conseguito si può esercitare direttamente una professione oppure, per esempio, iniziare una formazione presso le università, le scuole universitarie professionali, le alte scuole pedagogiche oppure una formazione professionale superiore.

*Esempio: una studentessa che finanzia i propri studi all'università, lavorando come impiegata a tempo parziale, potrà dedurre le spese sopportate per gli studi (es. tasse semestrali e libri) come spese di formazione e perfezionamento dal reddito imponibile conseguito da attività dipendente fino all'importo massimo stabilito. I genitori invece, malgrado contribuiscano in parte al mantenimento della figlia, non possono dedurre le spese di formazione e perfezionamento, ma potranno semmai far valere, totalmente o parzialmente a seconda dei casi, le deduzioni per figli minorenni o agli studi di cui all'art. 34 LT.*

#### *4.2.2 Delimitazione tra formazione professionale e semplice hobby*

Per definire quali siano i cicli di formazione seguiti per hobby è necessario innanzitutto definire il più precisamente possibile che cosa si intende con “formazione a fini professionali”, così da poter poi escludere tutto quanto non rientra in questa definizione. Il Consiglio federale ha ritenuto che rientrano nel concetto di **formazione a fini professionali quei cicli di formazione che permettono al contribuente di conseguire un'indipendenza finanziaria, utilizzando le conoscenze acquisite durante tale formazione**. In altre parole, grazie a tale formazione, la persona interessata diviene teoricamente in grado di provvedere a sé stessa. Il contribuente deve comunque fornirne la prova (ad esempio producendo l'attestato che comprova la sua qualificazione professionale).<sup>6</sup>

La predetta definizione non è priva di diversi elementi di incertezza, in quanto non permette di stabilire in maniera oggettiva una chiara delimitazione tra professione ed hobby. A titolo di esempio, si cita il caso dei corsi di lingua che non hanno alcun nesso particolare con la professione esercitata attualmente dal contribuente: il tipico corso di inglese con diploma “Advanced” potrà essere sistematicamente dedotto poiché potenzialmente considerato come formazione, la quale permette di raggiungere una propria indipendenza finanziaria? Sarà, molto verosimilmente, compito dei tribunali proporre dei principi interpretativi che permettano di fare maggiore chiarezza in merito.

---

<sup>6</sup>Messaggio LF spese di formazione, pag. 2386.

## V. PROPOSTE DI MODIFICA E COMMENTI ALLA LT

### 5.1 Revisione LT

Vecchio	Nuovo	Commenti
<p><b>Reddito da attività dipendente</b>  <b>1. Principio</b>  <b>Art. 16</b> cpv. 1: Sono imponibili tutti i proventi di un'attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro.</p> <p>Cpv. 2: Le liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto con l'attività dipendente come anche analoghi versamenti in capitale del datore di lavoro sono imponibili secondo le disposizioni dell'art. 38.</p>	<p><b>Reddito da attività dipendente</b>  <b>2. Principio</b>  <b>Art. 16</b> cpv. 1: Sono imponibili tutti i proventi di un'attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro.</p> <p>Cpv. 2: Le liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto con l'attività dipendente come anche analoghi versamenti in capitale del datore di lavoro sono imponibili secondo le disposizioni dell'art. 38.</p> <p>Cpv. 3: Le spese di formazione e di perfezionamento professionali, sostenute dal datore di lavoro, comprese le spese di riqualificazione, non costituiscono in nessun caso vantaggi valutabili in denaro ai sensi del capoverso 1.</p>	<p>Il nuovo capoverso 3 sancisce il principio secondo cui le spese di perfezionamento, formazione o di riqualificazione, sostenute dal datore di lavoro, non costituiscono dei vantaggi valutabili in denaro ai sensi del capoverso 1 del medesimo articolo e, di conseguenza, non sono imponibili come reddito da attività dipendente del contribuente.</p>
<p><b>Attività lucrativa dipendente</b>  <b>Art. 25</b> cpv.1: Le spese professionali deducibili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;</li> <li>b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;</li> <li>c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;</li> <li>d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.</li> </ul> <p>Cpv. 2: Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a)-c) sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.</p>	<p><b>Attività lucrativa dipendente</b>  <b>Art. 25</b> cpv.1: Le spese professionali deducibili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;</li> <li>b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;</li> <li>c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione; <b>è fatto salvo l'articolo 32, capoverso 1, lettera n).</b></li> <li>d) <b>(abrogato).</b></li> </ul> <p>Cpv. 2v: Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a)-c) sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.</p>	<p>L'articolo 25 LT (26 LIFD) enuncia le spese professionali deducibili, in quanto spese di conseguimento del reddito in caso di <b>attività lucrativa dipendente</b>.</p> <p>Con la nuova proposta, le altre spese necessarie per l'esercizio della professione di cui alla lettera c) devono essere precisate affinché non contemplino le spese di formazione e perfezionamento connessi con l'esercizio dell'attività professionale (comprese le relative spese di riqualificazione), dato che queste ultime saranno ammesse come <b>deduzioni generali</b> nel quadro dell'art. 32 capoverso 1 lettera n). La lettera d) dell'articolo 25 LT è pertanto da stralciare per lo stesso motivo.</p>

Vecchio	Nuovo	Commenti
<p><b>Attività lucrativa indipendente</b>  <b>Art. 26</b> cpv. 1: In caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate.</p> <p>Cpv. 2: Sono tali segnatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli ammortamenti e accantonamenti secondo gli articoli 27 e 28;</li> <li>b) le perdite effettive sul patrimonio aziendale, se sono state allibrate;</li> <li>c) i versamenti a istituzioni previdenziali in favore del personale, a condizione che sia esclusa qualsiasi utilizzazione contraria allo scopo;</li> <li>d) gli interessi su debiti commerciali come pure gli interessi versati sulle partecipazioni ai sensi dell'art. 17 capoverso 2.</li> </ul> <p>Cpv. 3: Non sono deducibili i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri</p>	<p><b>Attività lucrativa indipendente</b>  <b>Art. 26</b> cpv. 1: In caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate.</p> <p>Cpv. 2: Sono tali segnatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli ammortamenti e accantonamenti secondo gli articoli 27 e 28;</li> <li>b) le perdite effettive sul patrimonio aziendale, se sono state allibrate;</li> <li>c) i versamenti a istituzioni previdenziali in favore del personale, a condizione che sia esclusa qualsiasi utilizzazione contraria allo scopo;</li> <li>d) gli interessi su debiti commerciali come pure gli interessi versati sulle partecipazioni ai sensi dell'art. 17 capoverso 2;</li> <li>e) <b>le spese di formazione e perfezionamento professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione.</b></li> </ul> <p>Cpv. 3: Non sono deducibili i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri</p>	<p>L'articolo 26 LT (27 LIFD) enuncia il principio secondo cui, in caso di attività lucrativa indipendente, le spese aziendali e professionali giustificate, vale a dire in relazione ad un'attività lucrativa indipendente svolta, sono interamente deducibili. Le spese di formazione e perfezionamento, qualora venga comprovata la loro relazione con l'attività lucrativa svolta, possono rientrare nel concetto di spese aziendali e professionali giustificate.<sup>7</sup></p> <p>La lista esistente, riportata nel capoverso 2, non è esaustiva. Con la revisione della legge, e conformemente alla LIFD, le spese di formazione e perfezionamento professionali <b>del personale</b>, comprese le spese di riqualificazione, vengono espressamente contemplate.  <b>Tale articolo non prevede alcuna limitazione di importo.</b></p>
<p><b>Deduzioni generali</b>  <b>Art. 32</b> cpv.1: Sono dedotti dai proventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibile in virtù degli articoli (.....).</li> </ul> <p><i>(Fa seguito una lista di deduzioni generali dalla lettera a) alla lettera m).</i></p>	<p><b>Deduzioni generali</b>  <b>Art. 32</b> cpv.1: Sono dedotti dai proventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibile in virtù degli articoli (.....).</li> </ul> <p><i>(Fa seguito una lista di deduzioni generali dalla lettera a) alla lettera m).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>n) <b>le spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino a concorrenza di una somma globale di 10'000.— CHF, purché il contribuente:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>abbia conseguito un diploma del livello secondario II conformemente al sistema educativo svizzero riconosciuto, oppure</b></li> <li>- <b>abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.</b></li> </ul> </li> </ul>	<p>La nuova deduzione delle spese di formazione e perfezionamento è considerata come una <b>deduzione generale</b> ai sensi dell'articolo 32 LT (33 LIFD). Queste deduzioni non presentano, in generale, un nesso diretto con l'ottenimento del reddito. Esse sono giustificate dal fatto che, tali oneri, riducono la capacità economica oppure sono idonei a promuovere un determinato comportamento. Esse sono pertanto considerate come deduzioni sociopolitiche, inorganiche o generali. Con le deduzioni generali si prendono in considerazione gli oneri effettivi del contribuente. <b>L'importo della deduzione è limitato ad un totale annuo pari a 10'000 CHF a persona.</b> Se i coniugi vivono in comunione domestica, tale importo spetta a ciascuno di loro, poiché ciascuno è un soggetto fiscale.</p>

<sup>7</sup>Messaggio LF spese di formazione, pag. 2387.

Vecchio	Nuovo	Commenti
<p>Cpv. 2: Se i coniugi vivono in comunione domestica, sono dedotti 7'700 CHF dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall'impresa determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro.</p> <p>Cpv. 3: Dal reddito sono deducibili le spese comprovate per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa del contribuente fino ad un importo massimo di:</p> <p>a) 10'000.— CHF se il reddito netto imponibile, prima di tale deduzione inorganica, è inferiore o uguale 80'000.— CHF;</p> <p>b) 5'500.— CHF se il reddito netto imponibile, prima di tale deduzione inorganica, è superiore a 80'000.— CHF.</p>	<p>Cpv. 2: Se i coniugi vivono in comunione domestica, sono dedotti 7'700 CHF dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall'impresa determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro.</p> <p>Cpv. 3: Dal reddito sono deducibili le spese comprovate per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa del contribuente fino ad un importo massimo di:</p> <p>b) 10'000.— CHF se il reddito netto imponibile, prima di tale deduzione inorganica, è inferiore o uguale a 80'000.— CHF;</p> <p>c) 5'500.— CHF se il reddito netto imponibile, prima di tale deduzione inorganica, è superiore a 80'000.— CHF.</p>	<p><b>Per maggiori approfondimenti in merito alla deduzione massima proposta a livello cantonale, si rimanda in particolare al capitolo 5.3 del presente Messaggio.</b></p>
<p><b>Costi e spese non deducibili</b>  <b>Art. 33</b> Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, in particolare:</p> <p>a) le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché se spese private causate dalla posizione professionale del contribuente;</p> <p>b) le spese di formazione professionale;</p> <p>c) le spese per l'estinzione di debiti;</p> <p>d) le spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali;</p> <p>e) le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili immobiliari e sulla sostanza, come anche le imposte estere analoghe.</p>	<p><b>Costi e spese non deducibili</b>  <b>Art. 33</b> Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, in particolare:</p> <p>a) le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché se spese private causate dalla posizione professionale del contribuente;</p> <p>b) <b>(abrogato);</b></p> <p>b) le spese per l'estinzione di debiti;</p> <p>c) le spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali;</p> <p>d) le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili immobiliari e sulla sostanza, come anche le imposte estere analoghe.</p>	<p>L'articolo 33 LT (34 LIFD) enuncia gli altri costi e spese non deducibili. Con la nuova proposta, le spese di formazione professionale (successive al conseguimento di un diploma del livello secondario II) sono ormai deducibili e, di conseguenza, la lettera b. dell'articolo 33 deve essere abrogata.</p>
<p><b>Oneri giustificati dall'uso commerciale</b>  <b>Art. 68</b> cpv. 1: Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche:</p> <p>a) le imposte federali, cantonali e comunali, ma non le multe fiscali;</p> <p>b) i versamenti a istituzioni di previdenza in favore del personale, in quanto sia esclusa ogni utilizzazione contraria allo scopo;</p>	<p><b>Oneri giustificati dall'uso commerciale</b>  <b>Art. 68</b> cpv. 1: Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche:</p> <p>a) le imposte federali, cantonali e comunali, ma non le multe fiscali;</p> <p>b) i versamenti a istituzioni di previdenza in favore del personale, in quanto sia esclusa ogni utilizzazione contraria allo scopo;</p>	<p>L'art. 68 LT (59 LIFD) enuncia una lista non esaustiva di oneri giustificati dall'uso commerciale. Il nuovo articolo 68 lettera e) include ora espressamente le spese di formazione e perfezionamento professionali del personale come oneri giustificati dall'uso commerciale, determinanti ai fini del calcolo dell'utile netto imponibile. <b>Tale articolo non prevede alcuna limitazione di importo.</b></p>

Vecchio	Nuovo	Commenti
<p>c) le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, fino a concorrenza del 20 per cento dell'utile netto, a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 65 lett. f) nonché alla Confederazione, ai cantoni, ai comuni e ai loro stabilimenti (art. 65 lett. a-c);</p> <p>d) i ribassi, gli sconti, gli abbuoni e i rimborsi sulla remunerazione di forniture e prestazioni nonché le eccedenze che le società d'assicurazione destinano alla distribuzione agli assicurati.</p> <p>Cpv. 2: Gli oneri giustificati dall'uso commerciale non comprendono i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri</p>	<p>c) le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, fino a concorrenza del 20 per cento dell'utile netto, a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 65 lett. f) nonché alla Confederazione, ai cantoni, ai comuni e ai loro stabilimenti (art. 65 lett. a-c);</p> <p>d) i ribassi, gli sconti, gli abbuoni e i rimborsi sulla remunerazione di forniture e prestazioni nonché le eccedenze che le società d'assicurazione destinano alla distribuzione agli assicurati;</p> <p>e) <b>le spese di formazione e perfezionamento professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione.</b></p> <p>Cpv. 2: Gli oneri giustificati dall'uso commerciale non comprendono i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.</p>	

## 5.2 Ripercussioni finanziarie

In uno studio approfondito del 2008<sup>8</sup>, condotto per conto dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, si stimava che, a fronte di una deduzione massima di 6'000 CHF (corrispondente all'ipotesi di deduzione massima iniziale presentata dal Consiglio federale e portata successivamente a 12'000 CHF in sede parlamentare), vi sarebbero state, a livello di imposta federale, minori entrate, pari a circa 5 milioni di CHF. Pur considerando ora un importo massimo di deduzione, pari a 12'000 CHF, si stima che le minori entrate non aumenteranno proporzionalmente all'aumento di tale importo per il semplice fatto che circa l'85% dei contribuenti, a livello federale, non fa valere spese di perfezionamento superiori a 4'000 CHF.

Per quanto attiene ai Cantoni e ai Comuni, erano state ipotizzate, qualora i Cantoni avessero aderito al limite superiore di 6'000 CHF fissato inizialmente, minori entrate complessive per circa 30 milioni. Ritenuto che il gettito dell'imposta federale diretta pagato dalle persone fisiche in Ticino rappresenta in media il 4 per cento del gettito totale sul piano nazionale, le ripercussioni finanziarie per i nostri enti pubblici si eleverebbero globalmente a circa 1.2 milioni di franchi, 0.7 milioni a carico del Cantone e 0.5 milioni sul fronte dei Comuni. Segnaliamo comunque che i calcoli dei costi sono statici. Nel medio periodo le perdite fiscali stimate potrebbero essere evidentemente anche maggiori a causa del cambiamento dei comportamenti e della tendenza al rialzo dei costi di studio. Le stime relative alle minori entrate devono pertanto essere intese come limite minimo.

<sup>8</sup>Marc Dubach, *Die steuerliche Behandlung der Kosten für die Aus-und Weiterbildung*, 6 giugno 2008, pubblicato su [www.estv.admin.ch](http://www.estv.admin.ch).

Secondo il Consiglio federale, l'estensione della deducibilità fiscale delle spese di formazione e perfezionamento dovrebbe ripercuotersi in modo positivo, ma molto modesto, sull'economia nazionale in genere.

### **5.3 Aspetti giuridici e efficacia della revisione**

Il progetto di legge persegue anche un obiettivo extrafiscale, che consiste nel promuovere il perfezionamento tramite incentivi fiscali (in questo caso deduzioni). L'art. 64a cpv. 2 della Costituzione federale conferisce alla Confederazione la competenza di promuovere il perfezionamento. La dottrina e la giurisprudenza del Tribunale federale hanno formulato ulteriori condizioni che devono essere adempiute, oltre alla base legale formale. In particolare, nel raggiungimento dell'obiettivo extrafiscale, la legislazione tributaria deve essere più efficace delle alternative come gli aiuti finanziari diretti o le misure normative. Il Consiglio federale ha ammesso che, una tale efficacia accresciuta derivante dalle deduzioni previste fiscalmente, in questo contesto, è difficilmente comprovabile.<sup>9</sup>

Inoltre, il Consiglio federale sottolinea come la soluzione proposta origina delle disuguaglianze tra lavoratori dipendenti, che possono dedurre le proprie spese di formazione e perfezionamento sino a un tetto massimo, e i lavoratori indipendenti e le persone giuridiche, i quali possono dedurre integralmente le spese aziendali e professionali giustificate, incluse le spese di formazione e perfezionamento che rientrano in questa definizione. In aggiunta, le persone di età inferiore ai 20 anni non possono dedurre le spese di formazione se non possiedono un diploma del livello secondario II, mentre quelle di età superiore ai 20 anni le possono dedurre anche se non possiedono un simile diploma, a condizione che non si tratti di spese destinate al conseguimento di un diploma di livello secondario II. Si osserva però come la prima disuguaglianza è mitigata dal fatto che circa l'85% dei contribuenti, ad oggi, fa valere in deduzione spese di perfezionamento che non superano i 4'000 CHF, non raggiungendo pertanto il tetto massimo.<sup>10</sup> Occorre comunque considerare per il futuro che le spese di formazione, le quali includono tipologie di corsi piuttosto costosi (si pensi ai master frequentati in loco o all'estero), porteranno molto verosimilmente a un aumento dell'importo medio fatto valere in deduzione.

D'altro canto, tale revisione apporta dei notevoli miglioramenti in ambito di delimitazione dei vari livelli formativi basata sul sistema formativo svizzero, più chiaro e obiettivo, nonché in ambito di trattamento fiscale omogeneo delle spese di perfezionamento e di formazione, incluse la riqualificazione. D'ora in poi, anche le spese dovute a una riqualificazione volontaria e le spese di avanzamento professionale (carriera) dovranno essere deducibili indipendentemente dalla professione esercitata attualmente.

### **5.4 Conclusioni**

A fronte di tutte queste considerazioni, il Consiglio di Stato ritiene che la deduzione introdotta a livello federale, con un tetto massimo di 12'000 CHF, possa essere ridotta a 10'000 CHF a livello cantonale. Questo limite dovrebbe comunque permettere a più dell'85% dei contribuenti che seguono un perfezionamento (e verosimilmente anche ad una buona parte di contribuenti che seguono una formazione) di dedurre interamente i costi. Unicamente le spese per corsi di formazione e perfezionamento relativamente

---

<sup>9</sup>Messaggio LF Spese di formazione, pag. 2380 segg.

<sup>10</sup>Messaggio LF Spese di formazione, pag. 2393.

costosi non potranno essere integralmente deducibili. Secondo gli studi effettuati a livello federale, queste tipologie di corsi sono di norma frequentati da persone con un grado di istruzione elevato (e con un reddito mediamente più alto).

## **VI. ENTRATA IN VIGORE**

Giusta il nuovo art. 72r LAID, si propone di far entrare in vigore le modifiche legislative al 1° gennaio 2016, contemporaneamente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni LAID e LIFD. A partire da tale data è comunque previsto che l'art. 9 cpv. 1 e 2 LAID, relativo alle deduzioni generali per le spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese le spese di riqualificazione, sia direttamente applicabile laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad esso contrario.

Con queste considerazioni finali, si chiede al Gran Consiglio di approvare l'allegato disegno di modifica LT.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, N. Gobbi

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## **LEGGE**

### **tributaria del 21 giugno 1994; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 29 aprile 2015 n. 7089 del Consiglio di Stato,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

#### **Articolo 16 cpv. 3 (nuovo)**

<sup>3</sup>Le spese di formazione e di perfezionamento professionali sostenute dal datore di lavoro, comprese le spese di riqualificazione, non costituiscono in nessun caso vantaggi valutabili in denaro ai sensi del capoverso 1.

#### **Articolo 25 cpv. 1 lett. c) e d)**

<sup>1</sup>Le spese professionali deducibili sono:

- c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione; è fatto salvo l'articolo 32, capoverso 1, lettera n).
- d) *abrogata*

#### **Articolo 26 cpv. 2 lett. e) (nuova)**

<sup>2</sup>Sono tali segnatamente:

- e) le spese di formazione e perfezionamento professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione.

#### **Art. 32 cpv. 1 lett. n) (nuova)**

<sup>1</sup>Sono dedotti dai proventi:

- n) le spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino a concorrenza di una somma globale di 10'000.- CHF, purché il contribuente:
  - abbia conseguito un diploma del livello secondario II conformemente al sistema educativo svizzero riconosciuto, oppure
  - abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.

**Art. 33 lett. b)**

Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, in particolare:

b) *abrogata*;

**Art. 68 cpv.1 lett. e) (nuova)**

<sup>1</sup>Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche:

f) le spese di formazione e perfezionamento professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione.

**II. Entrata in vigore**

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2016.